

□ Interrogazione n. 397

presentata in data 29 giugno 2011

a iniziativa del Consigliere Massi

“Adempimenti connessi all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 per l’accesso al Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77.”

a risposta orale urgente

Premesso:

che l’articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

la Commissione, nominata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 3843 per definire gli obiettivi e i criteri per l’individuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico, ha concluso i lavori individuando quali interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al punto precedente:

- a) gli studi di microzonazione sismica;
- b) gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti;
- c) gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

che per disciplinare la ripartizione e l’utilizzo delle risorse disponibili per l’annualità 2010 e così dare attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico, è stata disposta l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre 2010 (N. 281 del 1/12/2010 – Suppl. Ordinario n.262);

Considerato:

che per l’anno 2010 sono stati stanziati 42 milioni di euro - da ripartire tra le Regioni a cura del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – per la copertura degli oneri connessi alla realizzazione delle seguenti tipologie di intervento individuate nell’articolo 2 dell’ordinanza in oggetto:

- 1 indagini di microzonazione sismica (per il quale è necessario il cofinanziamento al 50% di regioni e comuni)
- 2 interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico (con eventuale demolizione e ricostruzione) su edifici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali;
- 3 interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico (con eventuale demolizione e ricostruzione) su edifici privati;
- 4 altri interventi urgenti e indifferibili;

che le risorse disponibili sono destinate esclusivamente ai Comuni, nei quali l’accelerazione massima al suolo è superiore a un valore stabilito (0,125G);

che all’Ordinanza è allegato (n. 7) un elenco dei Comuni, per i quali il valore di accelerazione al suolo riscontrato è superiore a quello di soglia e fra questi sono stati individuati 239 dei 239 Comuni della Regione Marche;

che l’articolo 3 dell’Ordinanza in oggetto prevede che, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i Comuni interessati facciano pervenire alle Regioni le proposte che contengono l’indicazione, secondo un ordine di priorità, degli edifici presenti all’interno dei confini comunali per i quali chiedere l’accesso ai contributi, le modalità e i tempi per l’attuazione degli interventi;

che sulla base delle proposte di cui al punto precedente, le Regioni predispongono un programma per la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico individuati nell’articolo 2, da realizzare con le risorse del Fondo;

che l’articolo 5 comma 3 dell’Ordinanza prevede che le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuino i territori per i quali è prioritaria l’esecuzione di studi di microzonazione;

che l’articolo 6 dell’Ordinanza prevede che, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le Regioni predispongano dei capitolati contenenti le specifiche di realizzazione relativamente agli studi di microzonazione di cui al punto precedente, e che

nei 60 giorni successivi provvedano alla selezione dei soggetti affidatari degli studi di microzonazione.

Considerato altresì:

che per quanto concerne gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali - di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b) - nell'Ordinanza si fa riferimento a quelle strutture la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e agli edifici e alle opere che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso;

che l'articolo 4 dell'Ordinanza stabilisce che va riconosciuta una priorità nell'accesso ai contributi per gli interventi su strutture o infrastrutture pubbliche e sugli edifici privati a quelli che interessano:

- a) gli edifici prospicienti le vie di fuga previste dal piano di emergenza per il rischio sismico;
- b) le strutture che fanno parte dell'infrastruttura a servizio della via di fuga o che interferiscano con essa;

I sottoscritti Consiglieri,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale delle Marche per sapere

- 1) quali iniziative sono state intraprese per dare attuazione all'Ordinanza e poter accedere alle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico, attribuite ovvero da attribuire alla Regione Marche;
- 2) se, e in che modo i Comuni delle Marche, di cui all'Allegato n. 7 dell'Ordinanza, sono stati adeguatamente informati e sollecitati a far pervenire alla Regione le proposte di priorità con l'indicazione degli edifici presenti all'interno dei propri ambiti, per i quali chiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dal Fondo in oggetto;
- 3) se e quante proposte di priorità, conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza, sono pervenute ad oggi dai Comuni coinvolti;
- 4) se, in che modo e con quali tempi sono state avviate le attività preordinate alla definizione del programma per la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico previsto dall'articolo 3 dell'Ordinanza;
- 5) se la Regione, conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza, ha individuato i territori per i quali è prioritaria l'esecuzione di studi di microzonazione;
- 6) se tutti i Comuni delle Marche- elencati nell'allegato n. 7 dell'Ordinanza perché presentano valori di accelerazione al suolo superiori al limite di soglia stabilito - sono dotati del Piano di emergenza per il rischio sismico.